TESTO UNICO PROMULGAZIONE DELLE LEGGI, SULLA EMANAZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E SULLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 23

Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 11

Diffusione della Gazzetta Ufficiale

1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato assicura la piu' ampia e rapida diffusione della Gazzetta Ufficiale nell'intero territorio nazionale, avvalendosi anche dei mezzi di distribuzione dei giornali. 2. La Gazzetta Ufficiale e' posta in vendita in ogni capoluogo di provincia non oltre il giorno successivo a quello in cui essa e' pubblicata. 3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle leggi e degli altri atti di maggiore importanza e' comunicata attraverso i notiziari radiotelevisivi.

Versione in vigore dal 13 giugno 1986, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-promulgazione-delle-leggi-sulla-emanazione-dei-decreti/art-23-legge-11-dicembre-1984-n-839-art-11

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it